



# Regolamento della Commissione federale dei media

basato sul punto 5 della decisione del 21 novembre 2012 relativa all'istituzione della Commissione federale dei media

La Commissione federale dei media (di seguito denominata «Commissione») contribuisce a plasmare il futuro del settore mediatico svizzero. Sostiene gli sforzi profusi dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale volti a garantire l'esistenza duratura dei media svizzeri anche in un contesto soggetto a forti cambiamenti, assicurando in tal modo la formazione delle opinioni e il processo decisionale in una democrazia. L'obiettivo principale è quello di analizzare in un'ottica globale le sfide future poste al settore mediatico svizzero e di elaborare delle risposte appropriate.

## 1 Organizzazione

La Commissione è composta dai seguenti organi:

- plenum
- presidente
- comitato direttivo
- gruppi di lavoro
- segreteria

### 1.1 Plenum

Il plenum è l'organo supremo della Commissione. Si riunisce di regola dalle quattro alle sei volte l'anno su invito del presidente. Può essere convocato anche su richiesta da parte di almeno un terzo dei membri della Commissione oppure da parte del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

L'ordine del giorno delle sedute plenarie viene comunicato ai membri entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di svolgimento della seduta.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente della Commissione partecipa alla votazione e decide in caso di parità di voti. Se spetta invece al vicepresidente condurre la seduta, è il voto di quest'ultimo a essere decisivo.

Il plenum delibera soltanto in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Previa approvazione dei due terzi dei membri della Commissione presenti, gli altri argomenti urgenti in senso temporale possono essere aggiunti all'ordine del giorno all'inizio della seduta, ed essere pertanto trattati ed approvati.

Il plenum è competente in particolare per:

- la definizione del programma annuale e dei progetti;
- l'approvazione dei pareri e dei rapporti elaborati per conto della Commissione;
- l'istituzione dei gruppi di lavoro e il conferimento dei mandati a questi ultimi, al comitato direttivo e alla segreteria;
- l'approvazione del rapporto annuale.

Le decisioni, la cui urgenza lo esige o che sono precedute da una decisione plenaria, possono essere prese anche tramite circolazione degli atti. Nella fattispecie, per raggiungere il quorum basta la maggioranza semplice di tutti i membri. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.

## **1.2 Presidenza e vicepresidenza**

Il presidente convoca le sedute, presiede il plenum e il comitato direttivo e assolve il ruolo di rappresentante della Commissione.

Il plenum nomina due vicepresidenti ogni due anni.

## **1.3 Comitato direttivo**

Il comitato direttivo si compone del presidente e di due vicepresidenti.

Tra i suoi compiti rientrano:

- la preparazione delle sedute e dei dossier del plenum in collaborazione con la segreteria;
- il coordinamento dei gruppi di lavoro;
- l'evasione dei dossier urgenti.

## **1.4 Gruppi di lavoro**

I gruppi di lavoro sono istituiti dal plenum per un determinato arco di tempo. Preparano i dossier per la Commissione, procedono a chiarimenti o accompagnano i progetti. A cadenze regolari sottopongono all'attenzione del plenum un rapporto relativo alle loro attività. Si sciolgono non appena assolto il proprio mandato.

## **1.5 Segreteria**

La segreteria è subordinata sul piano amministrativo all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e sul piano tecnico al presidente della Commissione. L'UFCOM mette a disposizione l'infrastruttura e l'organico necessari.

La segreteria è competente per l'amministrazione della Commissione e prepara i dossier tecnici d'intesa con il presidente. Partecipa alle sedute del plenum e del comitato direttivo, e si occupa di stendere il verbale. A cadenze regolari sottopone all'attenzione del comitato direttivo e della Commissione un rapporto sulle attività svolte per conto di quest'ultima.

I compiti della segreteria sono definiti nella descrizione del posto d'impiego.

## **2 Collaborazione con il DATEC e l'UFCOM**

La Commissione pianifica le sue attività nel quadro di un programma annuale, che coordina in collaborazione con il DATEC.

La Commissione stabilisce il preventivo annuale e lo sottopone all'approvazione dell'UFCOM.

Nell'ambito di svolgimento delle sue attività, la Commissione ha facoltà di conferire dei mandati a terzi e di interpellare degli esperti. Tali procedure, che s'iscrivono nel quadro del preventivo, devono essere coordinate con l'UFCOM in una fase preliminare.

L'UFCOM (direttore/direttrice, capo della Divisione Media e posta) partecipa alle sessioni della Commissione con funzione consultiva.

## **3 Riservatezza**

Le deliberazioni della Commissione sono riservate. I verbali delle sedute, i pareri e i documenti che non sono stati ancora approvati o pubblicati devono essere trattati con la massima riservatezza.

La Commissione può imporre il segreto su determinati dossier. L'obbligo di riservatezza vige anche per i membri che non fanno più parte della Commissione.

I membri della Commissione sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Chiunque senza autorizzazione riveli un segreto, confidatogli in qualità di membro della Commissione, è punito penalmente (art. 320 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937).

I membri della Commissione possono utilizzare le informazioni non pubbliche, di cui hanno preso conoscenza nel quadro della loro attività in seno alla Commissione, soltanto in rapporto all'esercizio di questa attività. In particolare, queste informazioni non possono essere utilizzate a proprio o altrui profitto.

## **4 Informazioni al pubblico**

Nel quadro del suo mandato, spetta in generale alla Commissione stessa informare il pubblico. Le informazioni relative a questioni politiche per conto della Commissione devono essere trattate con il massimo riserbo e in coordinazione con il DATEC.

La rappresentanza pubblica della Commissione è garantita esclusivamente dal presidente. I restanti membri della Commissione si esprimono in nome di quest'ultima solo previo mandato del presidente.

Le decisioni del plenum sono vincolanti. Le opinioni divergenti dei membri della Commissione devono essere espresse sotto forma di opinioni personali e dichiarate in quanto tali.

Alla fine di ogni anno, la Commissione sottopone all'attenzione del DATEC e dell'opinione pubblica un rapporto sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

## **5 Finanziamento**

I mezzi finanziari a disposizione della Commissione sono definiti nel preventivo globale dell'UFCOM. Il budget previsto per il fabbisogno finanziario, inclusi i mandati assegnati a terzi nell'ambito della ricerca mediatica e l'intervento degli esperti, sono armonizzati con i processi di pianificazione dell'UFCOM.

## 6 Indennizzi

In virtù dell'articolo 8n capoverso 1 lettera a e dell'allegato 2 OLOGA, la Commissione è ascritta alla categoria di indennizzo S3. La diaria ammonta a 400 franchi.

In virtù dell'articolo 8o capoverso 3 OLOGA, la diaria del presidente è maggiorata del 25 per cento e ammonta quindi a un importo pari a 500 franchi.

## 7 Approvazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dalla Commissione il 9 luglio 2013 ed entrerà in vigore nella data della sua approvazione da parte del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

Berna, data 30.8.2013

Commissione federale dei media  
Presidente




sig. Otfried Jarren

Berna, data 15.8.2013

Dipartimento federale dell'ambiente,  
dei trasporti, dell'energia e  
delle comunicazioni

Il Capo del dipartimento



sig.ra Doris Leuthard